

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Per sapere, premesso che:

il Consiglio superiore della pubblica istruzione è costituito da 74 membri (65 eletti e 9 designati), presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge in materia scolastica. Esprime inoltre pareri obbligatori e spesso vincolanti su materie tassativamente fissate dalla legge e in particolare su provvedimenti riguardanti il personale scolastico dei ruoli nazionali (trasferimento per servizio, decadenza, dispensa, riammissione in servizio ecc.) e su questioni di programmazione e modifiche in campo scolastico, formulando inoltre proposte in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale;

la costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione sarebbe dovuta coincidere con la decadenza del Consiglio nazionale, sostituito dal nuovo organo di consulenza del Ministro in materia di organizzazione e attività scolastica;

questo, tuttavia, non è avvenuto: prima che ciò accadesse, infatti, l'art. 6 del d.lgs. n. 411/2001, modificava l'art. 8 del d.lgs. n. 233/1999, prorogando le funzioni del Consiglio nazionale e rinviando il termine dell'istituzione del Consiglio superiore. In seguito, le funzioni del Consiglio nazionale sono state prorogate dal legislatore, di volta in volta, in attesa della nomina dei componenti dell'organo che avrebbe dovuto sostituirlo;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, quindi, pur dovendo essere sostituito già nel 2001, è rimasto in carica per oltre dieci anni nella composizione risultante dalle operazioni di elezione, designazione e nomina dei suoi componenti tenutasi nel 1996. La circostanza ha comportato un'evidente perdita di rappresentatività dell'organo stesso, in quanto molti dei suoi componenti hanno terminato il proprio servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica e altrettanto è accaduto a chi li avevano eletti;

alla data del 31 dicembre 2012 il Consiglio nazionale è decaduto in quanto, dopo il d.l. n. 216/2011, il legislatore non ha più provveduto a prorogarne la durata. Da tale data è cominciato a decorrere il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, a iniziativa d'ufficio, destinato all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 2, co. 9, del d.lgs. n. 233/1999;

ne consegue che il Ministero dell'istruzione è inadempiente rispetto all'obbligo di emanare la predetta ordinanza dal 30 gennaio 2013, data nella quale il relativo procedimento doveva essere concluso. L'inadempimento nell'emissione dell'ordinanza ministeriale indispensabile per costituire il Consiglio superiore della pubblica istruzione, pregiudica la corretta procedura di definizione e validazione di molti atti legislativi e amministrativi inerenti il sistema di istruzione, oltre che estromettere completamente i rappresentanti del personale scolastico da decisioni del Ministero, in materia di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale, che incidono direttamente sul rapporto e sulle condizioni di lavoro;

se il Ministro intenda porre fine al mancato rispetto della legge, procedendo in tempi rapidi alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e mettendolo in grado di svolgere le sue funzioni.

On. Fabio Lavagno